

COORDINAMENTO NAZIONALE TUTELA FIUMI

Spett.

- Autorità Distrettuale del bacino del Po
protocollo@postacert.adbpo.it

- Dott. Fernanda Moroni
fernanda.moroni@adbpo.it

- Dott. Roberto Braga
roberto.braga@adbpo.it

16 luglio 2021

oggetto: richiesta introduzione misure tutela e invio relativa documentazione

Gentilissima Dott Moroni,
a seguito incontro Web del 13 luglio, vi reinvio:

- **link** alle Misure di Tutela delle Alpi Orientali introdotte con il PdG 2015 (*Piano di gestione della acque del Distretto Idrografico delle Alpi Orientali – Aggiornamento 2015-2021 Volume 8 – Programma delle misure - Pag. 258 e segg.*), misure che verranno mantenute anche nel Piano del 2021.
http://www.alpiorientali.it/files/misure_di_tutela_dei_corpi_idrici.pdf

In particolare, suggeriamo sia introdotta nel PdG Po la misura 6.

- Dimensione minima del bacino sotteso dalle opere di derivazione per uso idroelettrico.

Al fine di preservare le caratteristiche di naturalità proprie dei piccoli bacini montani e dei torrenti montani non sono ammesse nuove derivazioni ad uso idroelettrico ovvero varianti significative di esistenti derivazioni, qualora il bacino sotteso dall'opera di presa sia inferiore o uguale a 10 kmq.*

*** La soglia di 10 kmq deriva dalla considerazione che la direttiva quadro acque consente di non procedere alla tipizzazione dei corpi idrici che presentano un bacino idrografico inferiore o pari a tale soglia; in tal senso tali corsi d'acqua, non essendo assoggettati alle azioni di monitoraggio e controllo previste dalla direttiva, risultano particolarmente vulnerabili. Allo stesso modo si intende preservare le teste di bacino anche di corpi idrici tipizzati che presentano elevate valenze naturalistiche.**

- **sentenza della Cassazione a Sezioni Unite 11291 del 2021.**

Le associazioni dei produttori idroelettrici nel 2016 avevano fatto ricorso al TSAP contro la Autorità Distrettuale e la Regione Veneto impugnando le Misure di Tutela del PdG Alpi Orientali e la delibera regionale che le recepiva. Il Tsap nel 2018 ha rigettato il ricorso.

Le associazioni si sono allora rivolte alla Cassazione. La Cassazione a sua volta ha confermato la sentenza TSAP e ha rigettato il ricorso delle associazioni dei produttori ritenendo legittime le misure introdotte delle Autorità competenti.

Vi preghiamo di considerare con attenzione questi documenti perché una misura del genere permetterebbe la tutela dei piccoli bacini e delle headwaters, che sarebbe assolutamente importante.

Per quanto riguarda invece i corpi idrici impropriamente accorpati si rimanda alle **osservazioni inviate il 12 settembre 2020 che riallegiamo** e in particolare alle richieste formulate al punto 3 qui sotto riportato.

3. CLASSIFICAZIONE PER ACCORPAMENTO

I criteri per la definizione dei C.I. sono indicati espressamente nell'All.3 del D.Lgs. 152/2006 e ripresi nel D.M. 131/2008 e prevedono che siano considerati corpi idrici tutti i fiumi con bacino scolante $\geq 10 \text{ km}^2$. La suddivisione in C.I. va fatta non solo in base ai suddetti criteri dimensionali ma anche in relazione allo stato ecologico e chimico per evitare di avere un C.I. con diversi stati al suo interno. Inoltre la suddivisione dei C.I. deve tenere conto anche delle aree protette in modo da poter garantire le misure specifiche previste per tali aree, come spiegato al punto B.3.5.1., pertanto in tali casi i C.I. possono essere divisi seguendo i confini dell'area protetta oppure come C.I. a se stanti ma sempre in funzione del garantire l'omogeneità dello stato. Qualora non fossero soddisfatte le soglie dimensionali di $\geq 10 \text{ km}^2$ i piccoli elementi di acqua superficiali possono comunque essere considerati C.I. se soddisfano altri parametri chiariti nei decreti sopra citati mentre al punto B.3.5.2 si chiarisce la possibilità di accorpare questi elementi con i C.I. recettori o nel caso di piccoli immissari dei laghi con i C.I. a valle del lago.

Ne discende chiaramente che ai sensi dei decreti fin qui esposti che

l'accorpamento è possibile solo nel caso di: C.I. che non soddisfano le soglie dimensionali di $\geq 10 \text{ km}^2$, che non soddisfano i parametri del punto B.3.5.1 e che soddisfino le condizioni primarie di omogeneità, di categoria e di tipo per la definizione di un C.I.

Questo problema era già stato affrontato anche nell'All.3 del D.Lgs.152/2006 - B.3.4.1 al punto di considerare di dividere in diversi i C.I. i corsi d'acqua appartenenti allo stesso tipo e chiariva che: “Una conoscenza accurata dello stato degli ecosistemi acquatici è fondamentale per l'identificazione dei corpi idrici.

La necessità di tenere separati due o più corpi idrici contigui, sebbene appartenenti allo stesso tipo, dipende dalle pressioni e dai risultanti impatti e quindi dalla necessità di gestirli diversamente. Un "corpo idrico" deve essere nelle condizioni tali da poter essere assegnato a una singola classe di stato delle acque superficiali con sufficiente attendibilità e precisione sulla base dei risultati dei programmi di monitoraggio effettuati. I cambi dello stato di qualità nelle acque superficiali si utilizzano per delineare i limiti del corpo idrico....

Si riconosce però che un'eccessiva suddivisione, delle acque in unità sempre più piccole così come un esagerato accorpamento per la definizione di corpi idrici molto estesi, può creare difficoltà significative di gestione e di adozione di misure corrette per la protezione o il miglioramento degli ambienti acquatici.

Nelle diverse Regioni afferenti il distretto idrografico del fiume Po, per via delle numerose difficoltà incontrate dalle ARPA e come testimoniato nei diversi report ISPRA, sono moltissimi i casi di classificazioni scorrette o incomplete attraverso l'accorpamento al C.I. recettore.

Si tratta per la maggior parte dei casi di piccoli affluenti privi di pressioni che ancora conservano un elevato stato ecologico che però non è mai stato verificato puntualmente.

Per i C.I. non classificati la Direttiva Derivazioni segue correttamente il principio di precauzione “per la valutazione di derivazioni su corsi d'acqua non classificati nel PdG si attribuisce lo stato di

qualità ambientale "elevato" a quelli con sezione di chiusura a quota superiore a 300 mslm", invece le criticità dei C.I. accorpati non sono state prese in considerazione.

Viste le difficoltà incontrate nel classificare puntualmente i C.I. e l'impossibilità di porre rimedio rapidamente al problema dell'eccessivo accorpamento di C.I. (soprattutto nelle aree alpine e appenniniche) si chiede che venga debitamente considerata la casistica dei (numerosissimi) C.I. classificati per accorpamento al C.I. recettore nel seguente modo:

Per la valutazione degli impatti, ai C.I. posti al di sopra dei 300 m.s.l.m. classificati per accorpamento con il C.I. recettore venga attribuito lo stato ecologico elevato e per quelli al di sotto dei 300 m.s.l.m venga attribuito lo stato buono.

Cordiali saluti
Lucia Ruffato